

## **Tribunale di Taranto, Sez. lavoro, sentenza del 27 maggio 2010**

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato e la conseguenziale condanna dell'amministrazione convenuta alla riammissione in servizio della lavoratrice, al pagamento delle retribuzioni dovute ed alla copertura assicurativa per tutto il periodo di mancata prestazione dell'attività lavorativa - è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.

In via preliminare, è opportuno evidenziare che, in tema di procedure concorsuali rivolte all'assunzione di personale, la contrattualizzazione del pubblico impiego non ha prodotto innovazioni rispetto al regime pregresso, sicché il regime giuridico del reclutamento è rimasto inalterato ed identico sia per il personale conservato in regime di diritto pubblico (*D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4*) sia per quello in regime contrattuale.

Ne consegue che i procedimenti di concorso per l'assunzione sono procedimenti amministrativi preordinati all'emanazione del provvedimento finale (approvazione della graduatoria) mediante il quale la pubblica amministrazione sceglie il soggetto privato da nominare pubblico impiegato (se in regime di diritto pubblico) ovvero sceglie il soggetto con il quale stipulare il contratto di lavoro individuale; ma anche in questi ultimi contratti (inquadri nella categoria dei contratti cd. ad evidenza pubblica) l'amministrazione sceglie il privato contraente all'esito di un procedimento amministrativo preordinato a garantire l'imparzialità e la trasparenza della selezione, nonché l'individuazione degli aspiranti più idonei.

La legge, quindi, non solo regola direttamente e inderogabilmente la materia del reclutamento ma attribuisce alle amministrazioni il potere di determinare se, quando e con quali modalità dare corso alla procedura di reclutamento del personale.

Orbene, la disposizione di cui all'art. 36, comma 8, del D. Lgs. n. 29 del 1993 (come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 22 ed ora trasfuso nel D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2) testualmente prevede che "in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni...".

Il medesimo art. 36, al comma 1, stabiliva che "l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'"accertamento della professionalità richiesta..."; il successivo comma 7 autorizzava le pubbliche amministrazioni ad avvalersi di contratti a termine, in applicazione di quanto previsto dalla *Legge n. 230 del 1962*, soltanto secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali di settore.

La più recente giurisprudenza di legittimità - con un indirizzo che non si ha ragione di disattendere - ha esteso il divieto di cui al citato art. 36, comma 8, anche all'ipotesi in cui la violazione di disposizioni imperative sulle assunzioni riguardi persone risultate idonee in una procedura concorsuale, in quanto l'osservanza del principio sancito *dall'art. 97 della Costituzione* (secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo le eccezioni stabilite dalla legge) e ribadito dalla citata Legge n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed ora dal D. Lgs. n. 165 del 2001, è garantito solo dalla circostanza che l'aspirante abbia vinto il concorso, non essendo sufficiente il mero risultato di idoneità.

Né può dubitarsi della legittimità costituzionale del D. Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, comma 8, e del corrispondente D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2, ove interpretati nei termini appena enucleati, per contrasto con gli *artt. 3 e 97 della Costituzione*, sia sotto il profilo della irragionevolezza sia per la disparità di trattamento con i lavoratori del settore privato, per i quali, invece, la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato è automatica in caso di nullità del termine; si tratta, infatti, di una questione già esaminata dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto la norma impugnata conforme ai parametri costituzionali (cfr. Corte Cost. n. 89/2003) tenuto conto della specialità del principio dell'assunzione dei pubblici dipendenti mediante concorso, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, che rende di per sé palese la disomogeneità delle situazioni poste a confronto e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte della pubblica amministrazione conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio.

D'altro canto, la scelta operata dal legislatore non contrasta con il canone della ragionevolezza, poiché la stessa norma costituzionale individua nel concorso lo strumento di selezione del personale in linea di principio più idoneo a garantire l'imparzialità e l'efficienza dell'attività amministrativa (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 11161/08).

Facendo, pertanto, applicazione dei citati principi alla presente fattispecie, la domanda finalizzata ad ottenere la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato e la conseguenziale riammissione in servizio deve essere rigettata.

Parimenti, va disattesa la domanda di condanna alla corresponsione delle retribuzioni spettanti alla ricorrente, di cui l'amministrazione convenuta - in assenza di qualsivoglia contestazione da parte della ricorrente - ha documentato il pagamento in relazione al periodo di effettivo espletamento della prestazione lavorativa (si vedano, a tale riguardo, le buste paga prodotte nel fascicolo di parte convenuta).

Le spese processuali - liquidate come da infrascritto dispositivo - seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:

- rigetta la domanda;
  
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge.

Taranto, 27.5.10

Depositata in cancelleria il 27 maggio 2010.